



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

Viale Omodeo, 5 cap 09092 – tel. 0783/80331 fax 8033223 P.I. 00357550953 C.F. 80004550952 c.c.p. 16276099

www.comunearborea.it – e-mail protocollo@comunearborea.it – PEC protocollo@pec.comunearborea.it

AREA FINANZIARIA

TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Regolamento approvato dal consiglio comunale n. 44 del 29/11/2018.

INDICE

CAPO I	3
RATEIZZAZIONE	3
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'	3
Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO	5
Art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE	5
Art. 5 INTERESSI	6
Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE	6
Art. 7 PROCEDIMENTO	7
Art. 8 CONTROLLI	7
Art. 9 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO	7
Art. 10 DECADENZA	8
CAPO II	8
COMPENSAZIONE	8
Art. 11 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE	8
Art. 12 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO	8
Art. 13 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI	9
Art. 14 COMPENSAZIONE SPONTANEA O D'INIZIATIVA D'UFFICIO, TRA DEBITI O SPETTANZE VARIE DOVUTE DALL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI VERSO L'ENTE	10
CAPO III	11
DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 15 NORME IN CONTRASTO	11
Art. 16 ENTRATA IN VIGORE	11

CAPO I RATEIZZAZIONE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di debiti per imposte e tributi comunali, non affidati in concessione a terzi. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti tributari non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa. Il presente Regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- siano essi derivanti da avvisi bonari di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento o da iscrizione in ruoli ordinari;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possano essere oggetto di rateazione tutte le imposte e tutti i tributi comunali in vigore e quelli che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 300,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 3- comma 1, e dell'art. 10 del presente Regolamento.
- in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria.

Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

1. lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
2. lo stato di grande morosità del contribuente – ovvero questi presenta una situazione di morosità relativa ad almeno due annualità arretrate e/o se ha accumulato un debito tributario verso l'ente di oltre € 4.800,00;
3. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

1. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
2. Inoccupato/a iscritto/a al Centro Servizio per l'Impiego;
3. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
4. Disoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
5. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
6. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
7. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
8. Lo stato di grande morosità del contribuente;
9. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- b. Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- c. Certificato disoccupazione;
- d. Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.

Lo stato di grande morosità del contribuente viene accertato d'ufficio.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

1. Società o Enti in momentanea difficoltà economica;
2. Lo stato di grande morosità del contribuente;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- a. Ultimo Modello unico presentato;
- b. Visura camerale aggiornata;
- c. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Lo stato di grande morosità del contribuente viene accertato d'ufficio.

Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente che ricade in una delle fattispecie disciplinate nell'art. 2, prima dell'inizio delle procedure esecutive ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di due rate e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta.

È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito potrà essere concessa per debiti pari o superiori a € 300,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri e può essere concessa, dietro valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario, per un massimo di 12 rate fino a € 2.400,00. La rateizzazione prevede il versamento minimo di € 100,00 per ciascuna rata.

La rateizzazione del debito può essere concessa, fatto salvo il rispetto dei termini di decadenza della pretesa tributaria dell'Ente, per debiti:

1. fino a € 8.400,00 può essere accordata una rateizzazione massima di 24 rate;
2. fino a € 16.800,00 può essere accordata una rateizzazione massima di 30 rate;
3. fino a € 33.600,00 può essere accordata una rateizzazione massima di 36 rate;
4. fino a € 67.200,00 può essere accordata una rateizzazione massima di 48 rate;
5. oltre € 67.200,00 può essere accordata una rateizzazione massima di 60 rate.

La rateizzazione non può essere mai concessa per i debiti tributari relativi al pagamento, nel termine ordinario del tributo, dell'annualità in corso.

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale del tributo dovuto previsto negli avvisi di pagamento bonario, nei solleciti di pagamento, negli avvisi di accertamento, etc.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

Al fine di impedire la decadenza della pretesa tributaria del comune nel pagamento del tributo, le rate possono avere importi differenti decrescenti in funzione del numero delle rate concesse e dell'importo del debito tributario.

Con la medesima finalità volta ad impedire la decadenza, il contribuente beneficiario della rateizzazione sottoscrive il piano di rateizzazione che prevede l'estinzione progressiva dapprima dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti.

Il piano di rateizzazione deve essere compatibile con un debito residuo, che nell'ipotesi di decadenza del beneficio del contribuente della dilazione e/o rateizzazione del debito, non sia soggetto ai termini di decadenza per l'Ente, fatto salvo l'avvio immediato da parte del servizio tributi delle procedure esecutive di riscossione coattiva sul debito residuo.

Nel caso in cui il contribuente conduca una attività d'impresa che presenta i caratteri della stagionalità, il piano di rateazione deve tenere conto della possibilità di concentrare il numero delle rate, nei mesi di apertura dell'attività stagionale e, di esonerare il contribuente durante il periodo di chiusura, fermo restando il periodo di durata massima della rateazione concedibile e l'importo annuale previsto con il piano di rateazione.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso o per difetto all'unità di euro più vicina.

Art. 5 INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari tasso di interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente, in possesso dei requisiti disciplinati nell'articolo 2, che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di

pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione ecc.);

- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 7 PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento del Servizio Tributi e viene perfezionata con atto amministrativo adottato dal Responsabile del Servizio Finanziario in qualità di funzionario incaricato del tributo.

Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile del procedimento stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 8 CONTROLLI

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti.

Art. 9 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e progressivamente il pagamento del debito

residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

Art. 10 DECADENZA

Il piano di rateazione concesso al contribuente è oggetto di decadenza nel caso del mancato pagamento alla scadenza anche di due rate, come disciplinato nel co. 1 dell'art. 3 del presente regolamento.

Viene altresì prevista, la decadenza dal beneficio della dilazione/rateizzazione, per il contribuente che non assolve correttamente e puntualmente al pagamento dei debiti tributari verso l'ente, nel termine ordinario previsto per il tributo nella rispettiva annualità di competenza.

L'ufficio tributi contesta tempestivamente l'omesso o il parziale versamento annuale di competenza e comunica al contribuente la decadenza dal beneficio della rateazione. Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione della comunicazione, nonostante l'intimazione al corretto adempimento del tributo, il contribuente non provvede tempestivamente alla regolarizzazione e pagamento del tributo annuale di competenza, depositando la ricevuta di versamento all'ufficio tributi, incorre nella decadenza. Trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati, l'ufficio tributi avvierà le procedure per la riscossione coattiva del debito residuo.

L'ufficio tributi contesta tempestivamente l'omesso o il parziale versamento annuale di competenza e comunica immediatamente al contribuente la decadenza dal beneficio della rateazione, avviando contestualmente le procedure per la riscossione coattiva del debito residuo.

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 11 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali. L'istituto della compensazione può essere applicato anche alle entrate extra tributarie.

L'obbligazione tributaria o extra tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

Art. 12 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il Responsabile del procedimento del Servizio Tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 13 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, presenta una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il Responsabile del procedimento del Servizio Tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e comunica al Servizio Ragioneria il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, e comunica al contribuente interessato l'esito del procedimento.

Art. 14 COMPENSAZIONE SPONTANEA O D'INIZIATIVA D'UFFICIO, TRA DEBITI O SPETTANZE VARIE DOVUTE DALL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI VERSO L'ENTE

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Arborea in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono avvalersi, su propria iniziativa, della possibilità di compensare i medesimi crediti o le obbligazioni con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie o extra tributarie a loro carico.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al Responsabile del procedimento, al Responsabile del Servizio competente e al Responsabile del Servizio Finanziario, con il quale si intende promuovere la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito o della obbligazione da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito o della obbligazione, l'obbligazione verso l'ente si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma, ovvero d'ufficio su iniziativa del Responsabile del Procedimento e del Servizio verso cui sorge il credito o il diritto a spettanze varie. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente il credito maturato dal creditore o la concessione di spettanze varie, che i debiti tributarie o extra tributarie maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi e spettanze varie ed i debiti tributarie ed extra tributarie del medesimo soggetto, può avvenire soltanto a seguito della adozione di un provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Il contribuente che intende avvalersi spontaneamente di tale facoltà può concordare con il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente un piano di rientro di dilazione/rateizzazione che definisce fasi e tempi di rientro del debito tributario o extra tributario.

Il Responsabile del procedimento e/o del Servizio del Comune di Arborea verso cui sono vantati crediti oppure spettanze in genere dal contribuente, all'atto dell'avvio del procedimento di liquidazione richiede preventivamente, all'ufficio tributi e ne dà atto nel procedimento di liquidazione, il nulla osta alla liquidazione e al pagamento dei crediti e/o delle spettanze in genere.

Se dalla verifica emerge una situazione debitoria verso l'ente, il Responsabile del procedimento e/o del Servizio deve avviare immediatamente l'istituto della compensazione per il recupero intero o parziale del debito tributario o extra tributario.

Qualora il credito vantato sia inferiore al debito tributario o extra tributario, il debito residuo può essere oggetto di uno specifico piano dilazione/rateizzazione per il pagamento a saldo e stralcio integrale del debito tributario o extra tributario.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 NORME IN CONTRASTO

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.